

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6038/2020, DECRETO N. 2607/2021.

Con riferimento al decreto n. 2607/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6038/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6038/2020, DECRETO N. 2607/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.

2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

LA PLACA DARIO ROSARIO (lpldrs77a29g511q) nato a Petralia Sottana (PA) il 29/01/1977 e ivi residente in Corso Italia n. 17; **MILAN SIMONE** (MLNSMN87C18F382S) nato a Monselice il 18/03/1987 e residente a Pozzonovo in Via Favaro 10; **ALTOMONTE GIOVANNA** (LTMGNN87A61E791N) nata a Maddaloni, il 21/01/1987 e residente ad Acerra, in Via Cesare Balbo 20; **CANDIDO FEDERICA** (CNDFRC88C58M208C) nata a Lamezia Terme il 18/03/1988 e residente a Rho, in Via Crocefisso 13; **CRUPANO SILVIA** (CRPSLV83M65H501R) nata a Roma il 25/08/1983 e residente a Milano, in Via Lorenteggio 36; **DI PRIMIO MARISTELLA** (DPRMST85B63C632F) nata a Chieti il 23/02/1985 e ivi residente in Via Antonio Giulio Majano 9B; **MARRALI GIUSEPPE** (MRRGPP83C31E573Y) nato a Licata il 31/03/1983 e residente a Torino, in Via Lodi 3;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

MICALI MARIA (MCLMRA80H48F158C) nata a Messina il 08/06/1980 e ivi residente in Strada Statale 114 km 11,400 Santa Margherita Marina; **PARLATO CONSUELO** (PRLCSL82E69H224Z) nata a Reggio Calabria il 29/05/1982 e residente a Bovalino, in Via TERNICOLA 5; **SPECCHIO PATRIZIA** (SPCPRZ80M53H501T) nata a Roma il 13/08/1980 e ivi residente in Via Pietro Querini 1; **TROVATO MARIA CONCETTA** (TRVMCN87H46F258L) nata a Modica il 06/06/1987 e residente a Ragusa, in Via Pier delle Vigne, 36; **STEFANI NICOLA** (STFNCL81T08A657H) nato a Barga il 08/12/1981 e residente a Prato in Via Firenze, 45; **AMATO FILIPPO** (MTAFPP81P18G273Z) nato a Palermo il 18/09/1981 e residente a Prizzi, in Viale Sandro Pertini 5; **PASTORINO NAZARENO** (PSTNRN85B06H703J) nato a Salerno il 06/02/1985 e residente a Battipaglia (SA) in Via Olevano 18/C; **GATTO SIMONA** (GTTSMN76S43I754A) nata a Siracusa il 03/11/1976 e ivi residente in Via Aristofane 8; **ACQUAVIVA ILARIA** (CQVLRI91E53E205T) nata a Grottaglie il 13/05/1991 e residente a Montemesola, via delle Mimose 5; **FALLANCA MARIA GRAZIA** (FLLMGR88H50H224P) nata a Reggio Calabria il 10/06/1988 e residente a Cardeto (Reggio Calabria), in Via Torrente Sant'Agata 41; **BRUNO ROSANNA** (BRNRNN90P54A783B) nata a Benevento il 14/09/1990 e residente a Roma, in Via Luigi Gastinelli 212; **DELL'ANNA CINZIA** (DLLCNZ75D43Z133O) nata a Schaffhausen (Svizzera) il 03.04.1975 e residente a Santa Maria al Bagno - Nardò (Lecce), in Via P. Siciliani, 61; **DI BERARDO ROSSELLA** (DBRRSL84H54L103Y) nata a Teramo, il 14/06/1984 e residente a Roseto degli Abruzzi (TE), in Via dei Sabini 4; **GENTILESCA TIZIANA** (GNTTZN78R42G942T) nata a Potenza 02/10/1978 e ivi residente in Via Vespucci 31; **LABRUZZO ANDREA** (LBRNDR83R17G273T) nato a Palermo, il 17/10/1983 e residente a Corleone, in via Umberto I, 47; **MITA LEONARDO** (MTILRD88B06A662Q) nato a Bari il 06-02-1988 e residente a Gravina di Puglia, in Via Novella, 15; **PASCARELLA ANGELA** (PSCNGL88P55F839F) nata a Napoli il 15/09/1988 e ivi residente in Via B. Quaranta, 11B; **SORRENTINO LOREDANA** (SRRLDN83L64Z112K) nata a Francoforte sul mena il 24/07/1983 e residente a Palma Campania, in Via Nuova Sarno 638; **TAMMARO MADDALENA** (TMMMDL90E66A512O) nata ad Aversa il 26/05/1990 e residente a Lusciano, in Via F. Fellini, 3; **ALESSI ANDREA** (LSSNDR75L11H501O) nato a Roma il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

11/07/1975 e residente a Corchiano in Via Civita Castellana 8; **QUIVELLI ORNELLA** (QVLRLL88L46A662J) nata a Bari il 06/07/1988 e ivi residente in I traversa Vittorio Veneto, 4; **DI BERARDINO FEDERICA** (DBRFRC82A41A345D) nata a L'Aquila il 01/01/1982 e residente a Celano, in Via Ignazio Silone; **TARCA GIOVANNI** (TRCGNN80B04A944H) nata il 04/02/1980 a Bologna e residente in Treviso alla Via Spalato; **COSSU LUISA** (CSSLSU69C48I452B) nata a Sassari il 08/03/1969 e residente a Sassari G. alla Via Amendola 51 cap. 7100; **RUSSOMANNO ANNA** (RSSNNA88A53G309P) nata a Villaricca il 13/01/1988 e residente in Parete alla Via di Giulio n. 10; **GHERA FRANCESCO** (GHRFNC84L23I452Q) nato a Sassari il 23/07/1984 e residente a Ozieri al Vicolo Alessandro Volta B 6 cap.7014; **LOMBARDI ANGELA** (LMBNGL78A55E396E) nata a Lacco Ameno il 15.01.1978 e residente a Ischia alla Via Acquedotto 51; **QUATTROCCHI LUCIA** (QTTLCU87S69F158N9) nata a Messina il 29/11/1987 e residente in Pace del Mela (ME) alla Via Calcarone 16 cap.98042; **ROCCO CLAUDIO** (RCCCLD83H08D005V) nato a Corigliano Calabro il 08.06.1983 e residente in Rende alla Via Bertoni n. 3H; **SERGI COSIMA PASQUALINA** (SRGCMP65D57D851Z) nata a Gagliano del Capo il 17.04.1965 ed ivi residente alla Via I Caduti Sul Lavoro 6; **DI RUBBA CLARA** (DRBCLR73D55D709D) nata a Formicola il 15/4/1973 e residente in Formicola alla Via A. Funaro, 28; **CAPEZZERA MARIKA** (CPZMRK85M69A662M) nata a Bari il 29/08/1985 e residente a Isernia, in Via Roma, 48; **LA SPADA CARMELO** (LSPCML82L29F206Z) nato a Milazzo il 29/07/1982 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in Vicolo II Palestro, 60; **SANTINI ROBERTA** (SNTRRT69P41E388W) nata a Jesi il 01/09/1969 e residente a Firenze, in Via Vincenzo Borghini, 22; **DIBIASE ROBERTO** (DBSRRT89A07L049R) nato a Taranto il 07/01/1989 e ivi residente in Via Plateja, 61; rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi**, in quanto **Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Direzione Generale -Uff. III**, in persona del Direttore Generale p.t.;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Dott. Francesco Feliziani**, in qualità di Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Direzione Generale -Uff. III;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale - Ufficio II-Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, in persona del Dirigente p.t.;**
- **dott.ssa Esterina Lucia Oliva**, in qualità di Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale - Ufficio II-Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale - Ufficio II, in persona del Direttore Generale p.t.;**
- **Dott. Mario Trifletti**, in qualità di Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Direzione Generale - Ufficio II;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, in persona del Direttore Generale p.t.;**
- **Dott. Ernesto Pellecchia**, in qualità di Direttore Generale p.t. dell’USR Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione;
- **Dott. Michele Mazzola**, in qualità di Dirigente p.t. dell’USR Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione;
- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A034 presso USR Toscana in persona del legale rappresentante p.t.,**
- **tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**
- **Nonché nei confronti di GIRAT MARIKA FEDORA ELISABETTA** nata il 08/10/1970; **LEONI ALESSIA CHARLOTTE** nata il 11/03/1987; **GIUGNO GIUSEPPE** GGNGPP81A27B429I nato a Caltanissetta il 27/01/1981; **D’ERRICO NAZZARIO** DRRNZR67L27L273E nato a Torremaggiore il 27/07/1967; **BALDASSARRE GEORGIA** BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987;**CAZZATO GABRIELLA** CZZGRL85A69E815L nata a Maglie (Le) il 29/01/1985; **ATTIMONELLI ALBA** TTMLBA80S53L109H nata a Terlizzi (Ba) il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

13/11/1980; **ISACCHI BENEDETTA** nata a AREZZO (AR) il 28/10/1979
SCCBDT79R68A390S

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";
- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e- o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti.
- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **motivi aggiunti bis**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*",

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche'

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con i **motivi aggiunti ter**, il ricorrente Ghera Francesco ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l’annullamento e/o nullità:

degli esiti delle prove scritte relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A012 Sardegna, come pubblicate dall’USR Sardegna, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l’inserimento a pieno titolo del docente istante. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all’accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l’appunto l’attuale istante.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	REGIONE DI INTERESSE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DEGLI ESITI DELLE PROVE SCRITTE
GHERA FRANCESCO	USR SARDEGNA	A012	Prot. N. 0004492 del 18/03/2021

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente MITA LEONARDO, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A060 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 17/05/2021 prot. n. 00126971, a firma del Dirigente Vicario Dott. Mario Trifiletti dell'USR Puglia, Direzione Generale - Ufficio II, nella parte in cui è escluso il ricorrente. Nonché del provvedimento prot. n. 0013010 del 03/06/2021, a firma della Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente dell'USR Puglia, Direzione Generale - Ufficio II, avente ad oggetto "D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell'8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - Decreto prot. n.12967 del 17.5.2021 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia. Pubblicazione.", nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni,; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

- b) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A060 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0009420 del 14/04/2021, a firma della Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in persona del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale- Ufficio II, Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. Pubblicazione esiti prova scritta e avviso presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di I grado”, nella parte in cui non è escluso il ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente SANTINI ROBERTA, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A034 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 21/06/2021 prot. n. 0000413 a firma del dott. Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Toscana - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, nella parte

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.

- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto n. 510/2020; l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso A034- Scienze e Tecnologie Chimiche, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana; l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; il proprio decreto n. AOODRTO 668 del 21/10/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso A034- Scienze e Tecnologie Chimiche; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;

- c) Dell'avviso prot. n. 000843 del 14/06/2021 a firma del dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Toscana Direzione Generale - Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. n. 510 e n. 783 del 2020. Avviso di pubblicazione esiti prove scritte e presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva", nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- d) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A034 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0005249 del 30/04/2021, a firma del dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Toscana Direzione Generale

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ufficio IV- Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. n. 510 e n. 783 del 2020. Avviso di pubblicazione esiti prove scritte e presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”, nella parte in cui esclude l’odierna ricorrente;

Con **i successivi motivi aggiunti** i ricorrenti LA PLACA DARIO ROSARIO; ALTOMONTE GIOVANNA; CANDIDO FEDERICA; CRUPANO SILVIA; DI PRIMIO MARISTELLA; MARRALI GIUSEPPE; PARLATO CONSUELO; SPECCHIO PATRIZIA; STEFANI; PASTORINO NAZARENO; ACQUAVIVA ILARIA; DELL’ANNA CINZIA; GENTILESCA TIZIANA; LABRUZZO ANDREA; PASCARELLA ANGELA; TAMMARO MADDALENA; ALESSI ANDREA; QUIVELLI ORNELLA; TARCA GIOVANNI; COSSU LUISA; RUSSOMANNO ANNA; LOMBARDI ANGELA; QUATTROCCHI LUCIA; ROCCO CLAUDIO; DI RUBBA CLARA; CAPEZZERA MARIKA; LA SPADA CARMELO; DIBIASE ROBERTO; GATTO SIMONA; TROVATO MARIA CONCETTA; DI BERARDINO FEDERICA hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l’annullamento e/o nullità:

delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l’inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma dell’USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissioni, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
LA PLACA DARIO ROSARIO	A060 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0012717 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021; decreto prot. n. 0015447 del 23/06/2021
ALTOMONTE GIOVANNA	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
CANDIDO FEDERICA	A019 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001453 del 18/06/2021
CRUPANO SILVIA	A019 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001453 del 18/06/2021
DI PRIMIO MARISTELLA	A050 ABRUZZO	LAZIO	avviso prot. n. Prot. n. 20784 del 23-06-2021; Decreto prot. n. 378 del 05/07/2021
MARRALI GIUSEPPE	A028 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 0006963 del 08/06/2021; Decreto prot. n. 0007738 del 28/06/2021
PARLATO CONSUELO	A045 FRIULI VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001283 del 10/06/2021

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
SPECCHIO PATRIZIA	A012 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 0017805 del 10/06/2021; Decreto prot. n. 0000356 del 28/06/2021
PASTORINO NAZARENO	A019 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021
ACQUAVIVA ILARIA	A019 PUGLIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021
DELL'ANNA CINZIA	AD24 PUGLIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 9382 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 24097 del 28/06/2021
GESTILESCA TIZIANA	A050 BASILICATA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0007768 del 13/05/2021; Decreto prot. n. 0020880 del 08/06/2021
LABRUZZO ANDREA	A051 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001330 del 11/06/2021
PASCARELLA ANGELA	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
TAMMARO MADDALENA	A045 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008989 del 07/06/2021; Decreto prot. n. 0024090 del 28/06/2021
ALESSI ANDREA	A022 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 0017351 del 08/06/2021; Decreto prot. n. 0000358 del 28/06/2021
QUIVELLI ORNELLA	A050 PUGLIA	PUGLIA	<u>Avviso prot. n. 12229_2021 del 10/05/2021</u> ; Decreto prot. n. 14773_2021 del 03/06/2021
TARCA GIOVANNI	A013 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008810 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021691 del 14/06/2021
COSSU LUISA	A022 SARDEGNA	SARDEGNA	Avviso prot. n. 0010038 del 04/06/2021; Decreto prot. n. 0012143 del 29/06/2021; Decreto prot. n. 001282 del 07/07/2021
RUSSOMANNO ANNA	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
LOMBARDI ANGELA	A050 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0007768 del 13/05/2021; Decreto prot. n. 0020880 del 08/06/2021
QUATTROCCHI LUCIA	A041 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 15524 del 23/06/2021; Decreto prot. n. 15898 del 28/06/2021
ROCCO CLAUDIO	A060 CALABRIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008719 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0021761 del 14/06/2021; Decreto prot. n. 0025169 del 05/07/2021
DI RUBBA CLARA	A013 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008810 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021691 del 14/06/2021
CAPEZZERA MARIKA	A050 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6515 del 26/05/2021; Decreto prot. n. 7410 del 18/06/2021
LA SPADA CARMELO	A050 SICILIA	SICILIA	avviso prot. 15597 del 24/06/2021; Decreto prot. n. 0015842.28-06-2021; Decreto prot. n. 16199 del 01/07/2021
DIBIASE ROBERTO	A054 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001300 del 10/06/2021

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.
- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio: **ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.**

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con i motivi aggiunti bis viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/2010 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Ghera Francesco ha impugnato gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento del ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, il ricorrente lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Il ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui egli è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch'egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica il ricorrente non possa – non già essere stabilizzato d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, il dott. Mita Leonardo ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz’altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell’atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell’Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l’impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un’eccessiva restrizione per chi, come l’odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Il ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui egli è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l’immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell’impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch’esso pari ad almeno tre anni, ed anch’esso senz’altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione dell’odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch’egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierno ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, la dott.ssa Santini Roberta ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

La ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

La ricorrente contesta il fatto che il servizio, di cui è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

La ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierna ricorrente, che, seppure rimasta precaria, è tuttavia estromessa dal bando.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

La ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L’esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l’invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un’attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l’eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell’alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- IRRAZIONALITA’ – DISPARITA’ DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA’.

La ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all’insegnamento da parte del Ministero dell’Istruzione.

In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento dell’odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. La ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti LA PLACA DARIO ROSARIO; ALTOMONTE GIOVANNA; CANDIDO FEDERICA; CRUPANO SILVIA; DI PRIMIO MARISTELLA; MARRALI GIUSEPPE; PARLATO CONSUELO; SPECCHIO PATRIZIA; STEFANI; PASTORINO NAZARENO; ACQUAVIVA ILARIA; DELL'ANNA CINZIA;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

GENTILESCA TIZIANA; LABRUZZO ANDREA; PASCARELLA ANGELA; TAMMARO MADDALENA; ALESSI ANDREA; QUIVELLI ORNELLA; TARCA GIOVANNI; COSSU LUISA; RUSSOMANNO ANNA; LOMBARDI ANGELA; QUATTROCCHI LUCIA; ROCCO CLAUDIO; DI RUBBA CLARA; CAPEZZERA MARIKA; LA SPADA CARMELO; DIBIASE ROBERTO; GATTO SIMONA; TROVATO MARIA CONCETTA; DI BERARDINO FEDERICA Francesco hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

I ricorrenti contestano il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

4. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch’essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

5. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede -

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

6. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

7. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

8. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

9. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2607/2021 NRG 6038/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2607/2021, NRG 6038/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro